



COMUNE DI ROSCIANO

Provincia di Pescara

P.zza E. Berlinguer, 8 - C.A.P. 65020 Tel. 085/8505432 Fax. 085/8505552
Cod. Fisc. / P. IVA 00223210683

Prot. n. 4212

Rosciano li 10 giugno 2010.

ORDINANZA SINDACALE N. 22/2010

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti.

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante la stagione estiva 2009 e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

Vista l'OPCM n° 3624 del 22/10/2008 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Visto il Regolamento di Igiene e Sanità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 18.7.2008.

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno 2010 ed il 30 Settembre 2010 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di:

accendere fuochi;
far brillare mine;
usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc;
bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie,
compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
usare fuochi d'artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno 2010, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto che sia di sicurezza ai fabbricati confinanti e comunque non inferiore a dieci metri;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà rispettare tutte le norme stabilendo idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dalla legge ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00.

Art.6

Restano valide ed applicabili le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo in materia di accensione di fuochi e prevenzione incendi;

SANZIONI

1. nel caso di mancato taglio delle erbe sulle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggetti a pubblico passaggio sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno 2010 al 30 Settembre 2010, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000 ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni riguardano sanzioni penali.

SI RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
- Corpo Forestale (Tel. 1515)
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 3399163307 – 3298318704
3388378590 - 0858505432)
- Arma Carabinieri (Tel. 112)
- Questura (Tel. 113)

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorre dal 15 giugno 2010 a tutto il 30 Settembre 2010 e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche.

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: - Prefettura di Pescara, al Comando dei Carabinieri di Rosciano, al Distaccamento Forestale di Torre De Passeri.

IL SINDACO
Secamiglio Alberto